

DECRETO “CURA ITALIA”
LE PRINCIPALI NOVITA’ IN AMBITO FISCALE

Con il Decreto – Legge 17 marzo 2020, n.18 sono state previste le “ Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19.

Si sottolinea che il seguente decreto ha valenza per i versamenti in scadenza nel mese di Marzo in quanto ne seguirà un altro per il mese di Aprile.

<p>Sospensione dei versamenti scadenti il 16.03.2020 <i>(art. 60)</i></p>	<p>Tutti i versamenti scadenti il 16.03.2020 sono prorogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 20.03.2020 <i>(salvo diverse previsioni nei successivi articoli)</i>.
<p>Sospensione dei versamenti per i contribuenti maggiormente colpiti <i>(art. 61)</i></p>	<p>I versamenti delle ritenute alla fonte ed i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi in materia previdenziale e assistenziale sono sospesi fino al 30.04.2020, per i seguenti settori (purché abbiano la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprese turistico - ricettive; • Agenzie di viaggio e turismo; • Tour Operator; • Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori (*lett. a*)*;

- Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi (*lett. b*);
- Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine ed apparecchi correlati (*lett.c*);
- Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso (*lett. d*);
- Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, bar, pasticcerie, pub, gelaterie (*lett. e*);
- Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali (*lett. f*);
- Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti (*lett. g*);
- Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili (*lett. h*);
- Aziende termali di cui alla Legge n. 323 del 24/10/2000 e centri per il benessere fisico (*lett. i*);
- Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici (*lett. l*);

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

- Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali (*lett. m*);
- Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift (*lett. n*);
- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio mezzi di trasporto terrestre, marittimo fluviale, lacuale e lagunare (*lett. o*);
- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio ,di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli (*lett. p*);
- Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica (*lett. q*) ;
- Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (*lett. r*).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 .05.2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importi a decorrere dal mese di maggio 2020.

*tali soggetti applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it

T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

	<p>interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
<p>Sospensione degli adempimenti tributari <i>(art. 62 comma 1)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gli adempimenti tributari in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020 dovranno essere effettuati (senza applicazione di sanzioni) entro il 30.06.2020; • Le Certificazioni Uniche 2020 anno 2019 devono comunque essere trasmesse entro il 31.03.2020 (DL 9 del 02.03.2020).
<p>Sospensione dei versamenti per i soggetti con ricavi < € 2 milioni <i>(art. 62 comma 2 e ss)</i></p>	<p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 (o per i casi previsti ai commi 3 e 4 art. 62) , sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:</p> <p>a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</p> <p>b) relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA);</p> <p>c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.</p> <p><u>I versamenti sospesi sono effettuati , senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 .05.2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importi a decorrere dal mese di maggio 2020.</u> Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT



<p>Possibilità della disapplicazione della ritenuta d’acconto <i>(art. 62 comma 7)</i></p>	<p>Rivolta ai soggetti che applicano la ritenuta d’acconto e che non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente, con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel 2019. E’ data la possibilità di non applicare la ritenuta d’acconto sui ricavi o compensi percepiti <u>fino al 31.03.2020</u>.</p> <p>Le ritenute relative dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31.05.2020 (prevista la possibilità del versamento rateale in 5 rate mensili a decorrere dal 31.05.2020).</p>
<p>Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti <i>(art. 64)</i></p>	<p>Riconosciuto a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario.</p>
<p>Credito d’imposta per botteghe e negozi <i>(art. 65)</i></p>	<p>Riconosciuto agli esercenti di attività d’impresa in negozi e botteghe, a seguito della chiusura forzata, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di Marzo 2020, per immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p>
<p>Sospensione dei termini relativi all’attività degli enti impositori <i>(art. 67)</i></p>	<p>Sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, oltre che per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.</p>
<p>Sospensione termini di versamento dei carichi</p>	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a :</p>

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

<p>affidati all' Agente di Riscossione <i>(art. 68)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • cartelle di pagamento Agenzia della Riscossione; • avvisi di accertamento esecutivi Agenzia delle Entrate; • avvisi di addebito enti previdenziali; • atti di accertamento esecutivi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; • ingiunzioni e atti esecutivi enti locali. <p> i quali dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30.06.2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La rata della "rottamazione ter" scaduta il 28.02.2020; • la rata del "saldo stralcio" in scadenza il 31.03.2020 <p> dovranno invece essere versati entro il 31.05.2020</p>
<p>Indennità una tantum a professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS e CO.CO.CO. <i>(art. 27)</i></p>	<p>Per il mese di Marzo, è riconosciuta un'indennità di € 600 ai liberi professionisti titolari di partita Iva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata continuativa iscritti alla Gestione Separata, <u>non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</u></p> <p>E' erogata dall'INPS, previa domanda, e non concorre alla formazione del reddito perciò non è tassata.</p> <p>In attesa di una possibile estensione, al momento restano esclusi dalla suddetta indennità i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private.</p>
<p>Indennità una tantum ad iscritti alle Gestioni Speciali dell' AGO (tra cui artigiani e commercianti) <i>(art.28)</i></p>	<p>Per il mese di Marzo, è riconosciuta un'indennità di € 600 ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell' AGO, <u>non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</u></p>

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

	<p>E' erogata dall'INPS, previa domanda, e non concorre alla formazione del reddito perciò non è tassata.</p>
<p>Fondo Solidarietà mutui "prima casa" (art.54)</p>	<p>Per un periodo di 9 mesi dal decreto legge, è prevista :</p> <p>a. l'ammissione ai benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, o in un lasso di tempo minore, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;</p> <p>b. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).</p>

Fonte: Decreto Legge n° 18 del 17 Marzo 2020